
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



COMUNE DI VERMEZZO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione
C.C. n 24 del 28/07/2016

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Articolo 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Articolo 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

Articolo 5 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa *privacy*

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Articolo 6 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Vermezzo

Titolo III – Riprese effettuate da terzi e nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 7 – Attività di ripresa da parte di terzi

Articolo 8 – Esercizio del diritto di cronaca

Articolo 9 – Modalità di ripresa

Articolo 10 – Interviste

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 11 – Norma di rinvio

Articolo 12 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Vermezzo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina *web* o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

riprese effettuate direttamente dal Comune;

riprese effettuate da terzi e nell'esercizio del diritto di cronaca (previa autorizzazione).

Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'articolo 6.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive dei singoli punti delle discussioni consiliari che hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto da successivo articolo

Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese nel caso in cui ravvisi che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

E' vietata la diffusione parziale, escluso quanto previsto all'art. 3 comma 2, delle riprese effettuate in quanto in contrasto con la finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, salvo che per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es: telegiornale, web tg, ecc.).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di reiterazione di tali comportamenti, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Articolo 5 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla *privacy*

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare del Comune sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale, attraverso un'inquadratura panoramica dell'intero emiciclo/tavolo.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Al fine di prevenire indebita divulgazione di dati sensibili ai sensi del Dlgs n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione sindacale, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati di privati cittadini che vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Vermezzo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale salvo diversa determinazione in merito.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio/video dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito *internet* istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Articolo 6 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Vermezzo

Il Comune di Vermezzo dispone la ripresa e la successiva documentazione su internet sul proprio sito *web* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto, in base a quanto già previsto dall'art. 5 comma 1, unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 5.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto costituenti documento amministrativo.

La pubblicazione video del Consiglio Comunale avverrà entro 7 (sette) giorni dalla seduta del Consiglio stesso.

TITOLO III - RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI E NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Articolo 7 - Attività di ripresa da parte di terzi

Il Comune di Vermezzo autorizza la ripresa e la successiva diffusione da parte di terzi per il solo scopo di diritto di cronaca.

I soggetti che intendono realizzare riprese per gli intenti di cui al comma 1, dovranno presentare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le comunicazioni di realizzazione di riprese nell'aula consiliare devono riportare:

- nome e cognome del cittadino o la denominazione se trattasi di organismo/associazione richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;
- nome o cognome del cittadino o l'identità e la sottoscrizione del richiedente, del presidente o del rappresentante legale dell'organismo/associazione;
- la dichiarazione del firmatario di rispettare il presente regolamento e la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs n. 196/2003, s.m.i nonché di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali della diffusione delle immagini ovvero del programma, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e degli altri aderenti all'organismo/associazione, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

Il Presidente, raccolta la comunicazione, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese salvo i casi di diniego previsti dal presente regolamento.

Il richiedente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante le riprese, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderle mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Le comunicazioni di cui al precedente punto 3 devono essere presentate in anticipo almeno 48 ore dalla data della ripresa desiderata o 24 ore nel caso di sedute urgenti, tramite apposito

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

modulo all. "A" del presente regolamento.

Articolo 8 – Esercizio del diritto di cronaca

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione o web-tv, a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. Dlgs 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva/ canale web, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 9 - Modalità di ripresa

Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate negli spazi riservati al pubblico.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. E' consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale previo pagamento di una tariffa da determinarsi con atto di Giunta Comunale.

Le emittenti televisive a carattere regionale o nazionale – o in ogni caso emittenti identificate così come previsto dalla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva - che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Per ogni altra richiesta si faccia riferimento all'art. 7 del presente Regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Articolo 10 - Interviste

Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale, e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Allegato "A"

**AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Il sottoscritto

nato a _____

il _____

residente a _____

in via _____

Recapito telefonico _____

E-mail _____

In qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato a registrare la seduta del Consiglio
Comunale di _____

che si terrà il giorno _____ alle ore

tramite il seguente strumento di registrazione audio/video

per il seguente uso:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

a tal fine garantendo, sotto la propria responsabilità, di non far uso illecito del materiale prodotto o tale da arrecare offesa o pregiudizio all'Assemblea e/o ai suoi membri ed in ogni caso rispettare le norme vigenti in relazione all'attività per la quale si chiede l'autorizzazione e dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, il regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale.

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto cede altresì, fin d'ora, ogni diritto inerente alla registrazione audio/video che dallo stesso verrà effettuata.

Si allega documento di identità n. _____
del _____ rilasciato dal Comune di _____
_____.

....., li

IN FEDE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**